

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità
Gestione Tecnica Traffico Acqueo

ORDINANZA N. 96

del 10 febbraio 2015

Oggetto: Circolazione acqua della zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano - misure per l'aumento della sicurezza della navigazione delle unità a remi e il controllo del traffico acqueo . Modifica e integrazione agli articoli 2, 3 e 4 dell'Ordinanza n° 310 del 03/07/2006

Responsabile del procedimento:
dott. Andrea Piccini.

Responsabile dell'istruttoria:
dott. Andrea Maggio.

IL DIRIGENTE

Premesso che la circolazione navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia è disciplinata da una articolata disciplina normativa:

- codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327; -Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 -Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
- D.P.R. 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione interna);
- decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n. 63 del 30/12/1993;
- il Regolamento per la circolazione acqua nel Comune di Venezia;
- il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare protocollo n. 247721 del 25.06.1998;

VISTO lo studio del COSES -Consorzio per la ricerca e la formazione, incaricato dal Comune di Venezia, studio riguardante il grado di sostenibilità del traffico acqueo nel Centro Storico di Venezia, consegnato in data 15 giugno 2006 con protocollo n. 244497 dal quale emerge, tra l'altro, la necessità di introdurre limitazioni nel traffico acqueo urbano;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 22 settembre 2006, con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'adozione di misure specifiche per il traffico acqueo";

Considerato che l'art. 10 del vigente Regolamento per la circolazione acqua nel Comune di Venezia, prescrive che per l'esecuzione del regolamento stesso si provveda con l'emissione di specifiche ordinanze applicative nelle materie, in via esemplificativa, sotto elencate:

- sensi di circolazione, larghezze massime delle imbarcazioni per la transitabilità e ingombri massimi delle concessioni;
- percorsi riservati alle unità a remi denominati "Percorsi Blu";
- orari e divieti di transito, limitazioni di transito per categorie di operatori e modalità di accesso ai residenti nelle zone a traffico limitato;
- orari e modalità utilizzo rive;
- norme di accesso e sosta in Canal Grande;
- potenze massime dei motori consentite, tipologie degli scafi e limiti di resistenza residua;

Considerato inoltre che la giunta comunale con deliberazione n. 518 del 02.11.2011, avente ad oggetto "Linee guida per l'adozione di misure specifiche per il traffico acqueo. Aggiornamento", ha approvato l'aggiornamento degli strumenti normativi vigenti in materia di circolazione acqua - ordinanze del Dirigente della Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità - nei termini nella stessa illustrati e al fine di conseguire gli obiettivi di seguito indicati;

1. la previsione di un maggiore sicurezza passiva tra unità di navigazione prevedendo il divieto di transito alle unità con scafo in metallo all'interno della zona a traffico limitato;
2. l'introduzione di una flessibilità minima nel rispetto delle norme di base - a fronte di un controllo remoto del traffico, e la definizione di una specifica disciplina per le deroghe;
3. la sperimentazione, negli ambiti più congestionati, una più spiccata specializzazione dei transiti;
4. la sperimentazione della gestione a tempo delle rive per le operazioni di carico e scarico merci;
5. la previsione della progressiva estensione a tutte le unità di sistemi di monitoraggio remoto;
6. la regolamentazione dell'utilizzo delle unità di navigazione quale modo di spostamento per i residenti per finalità non esclusivamente diportistiche, nel rispetto di quanto disposto dal codice per la nautica da diporto";
7. la sperimentazione della raccolta notturna dei rifiuti solidi urbani nel sestiere di San Marco;

In applicazione di quanto previsto dal provvedimento sopra citato sono state emanate:

- l'ordinanza dirigenziale n. 402/ 2013 di modifica e integrazione l'ordinanza dirigenziale n. 310 del 3 luglio 2006, avente ad oggetto: "Ordinanza di istituzione e disciplina della circolazione acqua della zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano";
- l'ordinanza dirigenziale n. 403/2013 di disciplina le deroghe alla sopracitata norma;
- l'ordinanza n. 4 del 07.01.2013 recante "Nuove modalità di utilizzo degli approdi del Centro Storico di Venezia ad integrazione e a parziale modifica dell'Ordinanza Dirigenziale n. 739 del 21.12.2007. Sperimentazione sosta a tempo presso le rive riservate alle operazioni di carico e scarico per le unità di trasporto merci per conto proprio e in conto terzi" con la quale è stata attivata in via sperimentale la sosta a tempo sulle rive dedicate ai servizi di trasporto merci, con esclusione del sestiere di San Marco;

Atteso altresì che, anche in considerazione del recente incidente mortale, accaduto nei pressi del ponte di Rialto in Canal Grande, dovuto, asseritamente, anche alla congestione del traffico acqua e dal numero di natanti, si è ritenuto di disciplinare nuovamente le norme di circolazione acqua, con il fine di ridurre gli spostamenti acqua, salvaguardando contemporaneamente i trasporti prioritari per lo svolgimento delle attività cittadine e che ciò debba avvenire nel rispetto della gerarchia dei servizi individuati dal Piano di riordino del traffico acqua nel Centro Storico di Venezia approvato con delibera n. 167 del Consiglio Comunale nella seduta del 14 luglio 1997;

RITENUTO, al fine di limitare ulteriormente le possibili cause e/o occasioni di collisione e incidente, di proseguire l'azione di selezione e di ulteriore limitazione e specializzazione del traffico acqua, a carattere generale e per specifici ambiti e fasce orarie ben definite, e di migliorare le condizioni di navigabilità e di sicurezza con la semplificazione e omogeneizzazione delle regole di navigazione con l'introduzione di ulteriori prescrizioni tecniche in materia di sicurezza della navigazione;

VISTO il Regolamento per la circolazione acqua nel Comune di Venezia, approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Venezia n. 216 del 7 ottobre 1996 e n. 205 del 28 luglio 1997 e con i pareri favorevoli (espressi ai sensi dell'articolo 517 del decreto del Presidente della Repubblica 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione) della Capitaneria di Porto di Venezia del 06/10/1997 protocollo n° 35057/P.N.; del Magistrato alle Acque del 02/04/1998 protocollo n° 3167 e dell'Ispezzione di Porto del 24/06/1998 protocollo n° 780, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 10;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 518 del 02.11.2011, avente ad oggetto "Linee guida per l'adozione di misure specifiche per il traffico acqua.";

Acquisite le indicazioni del Tavolo Tecnico Interistituzionale per la definizione di successivi interventi per l'aumento della sicurezza della navigazione in Canal Grande e in particolare nella zona di Rialto, riunitosi nei mesi di settembre e ottobre 2014, che prevedono l'attuazione di un'articolata serie di misure, riguardanti:

- L'attività di prevenzione e controllo;
- La ridefinizione spazi acqua;
- La tutela della navigazione a remi;
- Il servizio pubblico di linea;
- La tutela della navigazione delle gondole e dei sandoli in servizio pubblico non di linea;
- La navigazione in servizio di taxi;
- La navigazione in servizio di noleggio con conducente;
- La navigazione in servizio di trasporto di cose.

PRESO ATTO che con comunicazione del 29 gennaio 2015, protocollo PG/2015/0042272, è stata convocata la conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in relazione all'art. 517 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328), al fine di acquisire il parere sulla presente ordinanza da parte del Magistrato alle acque, dell'Autorità marittima (Capitaneria di Porto di Venezia) e dall'Ispettorato di Porto della Regione Veneto, così come pure previsto dall'art. 10 del Regolamento per la circolazione acqua nel Comune di Venezia;

ATTESO che in data 3 febbraio 2015, si è riunita la conferenza dei servizi, regolarmente costituita, ed è stato acquisito in sede della stessa il parere favorevole da parte della Capitaneria di Porto di Venezia e del Magistrato alle Acque e della Regione Veneto - Servizio Ispettorati di Porto, giusto verbale della stessa prot. n. 55138 del 05 febbraio 2015;

RITENUTO necessario:

_ intervenire al fine di ridurre l'intensità degli spostamenti acquei, salvaguardando contemporaneamente i trasporti prioritari per lo svolgimento delle attività cittadine, garantire il rispetto della gerarchia dei servizi individuati dal Piano di riordino del traffico acqueo nel Centro Storico di Venezia approvato con delibera n. 167 nella seduta del 14 luglio 1997;

RITENUTO infine necessario semplificare l'ordinanza 310/2006 prevedendo una suddivisione per titoli, capi e articoli che alle prescrizioni di carattere generale, individui le tipologie di trasporto ricomprendendo le specifiche limitazioni o deroghe di transito rispetto ai precetti generali allo scopo di semplificarne la lettura e l'assimilazione delle prescrizioni da parte dei comandanti delle unità di navigazione;

VISTO: -l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTI:

- la disposizione del Sindaco di Venezia, protocollo n. 437870 del 11.10.2110, la quale attribuisce allo scrivente l'incarico di Dirigente del Settore Mobilità;
- il codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327; -Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 -Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
- il D.P.R. 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione interna);
- il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n. 63 del 1993;
- il Regolamento per la circolazione acqua nel Comune di Venezia;
- il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare protocollo n. 247721 del 25.06.1998;

ORDINA

Gli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza Dirigenziale n. 310 del 3 luglio 2006 come modificati e integrati dall'ordinanza n. 402, che disciplinano la navigazione a remi, sono modificati e integrati come segue:

Articolo 1

Prima dell'articolo 2 aggiungere:

TITOLO II UNITÀ A REMI

All'articolo 3 aggiungere alla fine il seguente comma:

Nei Rii principali interni di collegamento: Canal Grande, Cannaregio, Giardini, Greci - San Lorenzo, - Santa Giustina - Sant'Antonin - Pietà, Noale, Novo, Ca' Foscari, Santi Apostoli - Gesuiti, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a vela e/o a remi.

All'articolo 4 dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:

Nel Canal Grande, nel tratto compreso tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi al Rio di San Salvador la navigazione delle gondole e dei sandoli dalle ore 09.30 alle ore 18.00 è così regolata:

- Divieto di attraversamento del Canal Grande nel tratto compreso tra il Rio di San Luca e il Rio di S. Giovanni Grisostomo con esclusione del servizio da parada del traghetto del Carbon e, dalle ore

12.00, alle gondole in servizio agli stazi della "Cerva" e di Riva del Vin (nei pressi dell'Hotel Marconi) cui è consentito, nel rispetto delle prescrizioni in materia di precedenza, l'attraversamento a vuoto al fine di raggiungere il pontile di servizio;

- Divieto di sorpasso e obbligo di tenere la destra del Canal Grande procedendo in fila indiana per le unità provenienti da S. Sofia con direzione San Silvestro, in caso d'incrocio con gondole o sandoli provenienti dal senso inverso, obbligo di tenere la sinistra;
- Divieto di sorpasso e obbligo di tenere la sinistra del Canal Grande procedendo in fila indiana per le unità provenienti da San Silvestro con direzione S. Sofia, in caso d'incrocio con gondole o sandoli provenienti dal senso inverso, obbligo di tenere la sinistra;
- Divieto di sorpasso e obbligo di tenere la destra del Canal Grande procedendo in fila indiana per le unità provenienti da San Luca per raggiungere lo Stazio del Carbon in caso d'incrocio con gondole o sandoli provenienti dal senso inverso, obbligo di tenere la sinistra;
- Divieto di sorpasso e obbligo di tenere la sinistra del Canal Grande procedendo in fila indiana per le unità provenienti dal Rio di San Salvador e dallo Stazio del Carbon fino alla confluenza con il Rio di San Luca, in caso d'incrocio con gondole o sandoli provenienti dal senso inverso, obbligo di tenere la sinistra;

Nei giorni feriali e sospesa l'attività di nolo con imbarco e sbarco passeggeri dello Stazio Cerva di Riva del Ferro dalle ore 09.30 alle ore 12.00. Questa previsione viene attuata con la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria dei pontili del servizio pubblico di navigazione della linea 2.

Dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 le gondole in servizio presso detto stazio devono navigare in aderenza della riva del Canal Grande lato San Marco da e per il Rio del Fondaco dei Tedeschi fino allo stazio e non oltre.

Articolo 2

Viene abrogata l'ordinanza n° 863 del 12/11/2013, integralmente sostituita dalla presente a partire dalla data di entrata in vigore sotto riportata.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 01.03.2015 e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale a decorrere dal 11.02.2015.

Il Dirigente
Arch. Loris Sartori

